

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI MILANO

INDICE:

[Titolo I: Norme generali per l'occupazione del suolo pubblico](#)

[Capo II: Norme particolari](#)

[Titolo II: Circolazione dei pedoni](#)

[Capo III: Disposizioni comuni alla circolazione di tutti i veicoli ed animali](#)

[Capo V: Circolazione vetture tranviarie, omnibus e autobus](#)

[Titolo III: Ordine e Decoro](#)

[Titolo IV: Aziende Industriali e Commerciali](#)

[Titolo V: Commercio e Mestieri Ambulanti](#)

[Titolo VI: Vetture Pubbliche e Conducenti](#)

[Titolo VII: Sanzioni Amministrative](#)

[Altre Disposizioni Comunali in materia di Polizia Urbana](#)

[La sosta dei veicoli per il carico e scarico di cose. Modalità e limiti orari](#)

TITOLO I

DELLA OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO

CAPO I

Norme generali per l'occupazione del suolo pubblico

3. In tempo di notte, da un'ora dopo il calare ad un'ora avanti il sorgere del sole, ogni permesso d'occupazione s'intende sospeso, salvo diversa disposizione contemplata nel permesso stesso.
4. Sosta di veicoli per carico e scarico merci .- La sosta dei veicoli sugli spazi pubblici per occupazioni di carico e scarico, è soggetta alla condizione che le merci vengano caricate o scaricate senza posarle al suolo pubblico. Quando sia necessario posare le merci a terra e tali operazioni non possano essere fatte nei cortili, per scaricare sulla pubblica via occorre il permesso dell'Autorità Comunale, la quale può prescrivere le modalità opportune a tutela della circolazione pubblica e della conservazione del pavimento stradale.
5. Modalità per carico e scarico di merci . -Le operazioni di carico e scarico, di cui al precedente articolo, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzioni, evitando ogni danno o ingombro al suolo pubblico.
Ad operazioni ultimate il suolo deve essere ripulito e, in caso d'inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedervi direttamente, salvo rivalsa per la spesa verso i responsabili.
6. Carico e scarico delle barche lungo i navigli.- Nel carico e nello scarico delle barche, si devono osservare le norme stabilite dalle Autorità competenti. Ove tali norme non provvedano, si debbono osservare, in quanto applicabili, quelle del presente Regolamento.
7. Altezza e sporgenza delle tende solari.- Le tende sporgenti su spazio pubblico devono avere il loro bordo inferiore ad un'altezza non minore di m. 2,20 dal suolo. L'Autorità Comunale ne stabilisce la sporgenza, secondo le esigenze della circolazione e può permettere frange e mantovane, purché in senso longitudinale. L'esposizione di tende sporgenti sullo spazio pubblico è regola vietata nelle vie e piazze sprovviste di marciapiede rialzato e di larghezza inferiore a m. 10 e in altre località dove il divieto sia consigliato da ragioni di viabilità e di decoro edilizio.

L'Autorità Comunale si riserva di concedere speciali licenze ove occorran condizioni eccezionali.

8. Sporgenza ed altezza degli infissi. - L'Esposizione degli infissi, insegne, vetrine e simili, sporgenti sul suolo pubblico, è soggetta a permesso che la disciplina anche in considerazione d'esigenze artistiche. La sporgenza non deve superare cm.4 fino all'altezza di m.2,20 dal suolo. L'Autorità Comunale si riserva di autorizzare una sporgenza maggiore non superiore però a cm. 15, nel caso che la piazza o strada sia provvista di marciapiede largo almeno m.1,50.

L'apposizione d'orologi a forma di ventola viene concessa esclusivamente agli esercenti d'orologerie ed oreficerie. La sporgenza dal muro non deve essere maggiore di cm.50 e l'altezza dell'orologio non deve superare eguale misura. La pubblicità dovrà riguardare esclusivamente la ditta esponente o il negozio e dovrà essere applicata sul quadrante. Le istanze saranno sottoposte al voto preventivo della Commissione Edilizia.

9. Esposizione di merci all'esterno dei negozi.- Restando fermi i divieti sanciti dal Regolamento d'Igiene, non può essere concessa autorizzazione per esposizione di merci e derrate all'esterno dei negozi se non in vie in cui lo permettano le condizioni di viabilità e per le quali non ostino ragioni di decoro.

10. Oltre a quanto è prescritto dagli articoli 68 e seguenti del T.U.L.P.S. – R.D. 18.6.1931, n. 773, nessuno spettacolo o trattenimento all'aperto su suolo pubblico può essere tenuto senza la preventiva licenza dell'Autorità Comunale. Inoltre nessun palco o tribuna per feste, spettacoli, giuochi, orchestre e rappresentazioni può essere eretto sul suolo pubblico, senza licenza dell'Autorità Comunale.

11. Occupazione del suolo pubblico con tavoli. - L'occupazione di suolo pubblico con tavoli avanti ai negozi può essere concessa se non vi ostino ragioni di viabilità od altre ragioni di pubblico interesse. Non è mai consentita davanti ai negozi adiacenti quando questi non siano chiusi, né di regola:

a) sui marciapiedi rialzati quando non resti libero per i pedoni, uno spazio di almeno m. 1,50 e di m. 2 se vicino al marciapiede sono collocati i binari dei tram;

b) sui marciapiedi a livello stradale, quando la larghezza della strada in quel punto sia inferiore a m.10.

L'Autorità Comunale, nel limitare l'occupazione, può anche ridurla a determinate ore della giornata.

12 Modalità per i casi di pioggia.- In tempo di pioggia le tende non possono rimanere spiegate e devono essere levati i tavolini, le sedie, ecc. dai marciapiedi, salvo speciale autorizzazione dell'Autorità Comunale.

13. Occupazioni diverse dal suolo pubblico e sue limitazioni. - I permessi per carico e scarico e per l'uso di scale aeree, scale a mano, ponti mobili e ponti a cavalletto, sono concessi dall'Autorità Comunale.

Tale concessione non è data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità, salvo per operazioni rivestenti carattere d'assoluta urgenza debitamente constatata dall'Autorità Comunale.

CAPO II

Norme particolari

15. Operazioni moleste, scomode e pericolose. - Oltre a quanto è disposto nel precedente articolo 8, nei luoghi pubblici ed in quelli di proprietà privata aperti al pubblico transito, è vietato compiere operazioni od esporre, senza le necessarie precauzioni, oggetti che comunque possano arrecare disturbo o pericolo.

16. Uso di scale a mano. - Nei luoghi di pubblico transito non si può fare uso di scale a mano senza che alla base siano sempre custodite da persona all'uopo idonea.

21. Lancio d'oggetti - Giochi. E' vietato lanciare qualsiasi oggetto nei luoghi di pubblico transito o anche privato comune a più famiglie.

E' del pari vietato, fuori dei luoghi all'uopo destinati, ogni giuoco (palla, pallone, bocce, diavolo, trottola, ecc.) per il quale sia necessaria la corsa o il lancio d'oggetti.

22. Trasporto d'oggetti pericolosi.- E' vietato, senza opportuni ripari, il trasporto d'oggetti (vetri, ferri acuminati, ecc.) che possano recare danno. Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre tre metri di lunghezza, non possono essere trasportati da una sola persona.

23. Rotolamento o trascico d'oggetti. - E' vietato sugli spazi pubblici far rotolare o trascinare botti, cerchioni, ruote ed oggetti pesanti.

24. Battitura di pietre o metalli. - Nei luoghi di pubblico transito è vietato lavorare pietre senza opportuni ripari; le stesse cautele devono usarsi per i laboratori di tagliapietre, fabbri, maniscalchi e simili, qualora tali laboratori siano aperti verso il suolo pubblico.

25. Annaffiamento. - getto di liquidi. - E' vietato:

a) gettare liquidi nei luoghi di pubblico transito o privati o comuni a più famiglie;

b) annaffiare vasi in modo che possa cadere liquido sul suolo pubblico o privato comune a più famiglie;

c) annaffiare il suolo pubblico con acqua sporca o in tempo di gelo.

26. Neve e gelo sui marciapiedi. - Durante e dopo le nevicate, i proprietari d'immobili, dalle ore 7 alle 19, dovranno tenere sgomberato il marciapiede o, quando non esista il marciapiede, uno spazio di m. 2 antistante, la loro proprietà. La neve dovrà essere raccolta sul bordo del marciapiede o comunque in modo che non invada la carreggiata e non ostruisca gli scarichi e i pozzetti stradali. In tempo di gelo devono spargervi segatura, sabbia o altro materiale adatto e mantenerveli, quando ciò sia necessario, per impedire lo sdruciolamento, e tenere sgomberate le bocchette di scarico, situate davanti le loro proprietà.

27. Sgombero della neve dai tetti e luoghi privati. - In caso di nevicate i proprietari degli edifici devono assicurarsi della resistenza dei tetti e non possono, senza permesso, scaricare la neve sul suolo pubblico. La neve tolta da qualsiasi luogo privato deve essere trasportata nei luoghi stabiliti dall'Autorità Comunale. I balconi e davanzali devono essere sgomberati dalla neve prima o durante la spazzatura della via sottostante e in modo da non recare molestia ai passanti.

28. Sdruciolii sul ghiaccio. - Sui luoghi di pubblico transito è vietato fare sdruciolii sul ghiaccio.

29. Divieto di arrampicarsi sui manufatti, alberi, ecc. - E' vietato salire sui monumenti, sulle inferiate, sulle cancellate, sulle colonne dei fanali pubblici, sugli alberi, pali, assiti, muri di cinta, ecc.

30. Cautele contro la caduta degli oggetti. - Verso i luoghi di pubblico transito non si possono tenere esposti, appoggiati o appesi, vasi, cassette, bottiglie, e qualunque altro oggetto, se in modo che non rechino molestia e ne sia impossibile la caduta. Gli infissi d'ogni genere (tende, insegne, lumi, imposte, ecc.) devono pure essere solidamente assicurati.

31. Caduta d'oggetti o di liquidi in corsi d'acqua.- E' vietato gettare o lasciare cadere nei corsi d'acqua oggetti o liquidi, salvo le immissioni previste dagli appositi regolamenti.

TITOLO II

DELLA CIRCOLAZIONE

CAPO II

Circolazione dei pedoni

34. Sui marciapiedi non è permesso circolare con oggetti troppo voluminosi o sudici o che possano comunque imbrattare i passanti.

38. Occasioni di straordinario concorso. - Gli impresari o promotori di spettacoli, di rappresentazioni, di riunioni o di cortei in pubblico già muniti della licenza dell'Autorità di P.S. a sensi degli articoli 68 e seguenti del T.U.L.P.S. - R.D. 18.6.1931, n. 773, devono darne notizia all'Autorità Comunale almeno 24 ore prima, qualora, dal concorso del pubblico sia da presumere ne derivi ingombro alla circolazione.

40. Uffici pubblici, locali di pubblico ritrovo ecc., e loro adiacenze. - E' vietato, senza speciale permesso, trattenersi sia nell'interno che all'ingresso o nelle adiacenze degli Uffici municipali o d'altri Uffici pubblici o locali di pubblico ritrovo o spettacolo, per esercitarvi qualsiasi commercio o per offrire, sotto qualsiasi forma, servizi che abbiano attinenza con l'attività dei pubblici Uffici e con l'esercizio dei locali predetti.

CAPO III

Disposizioni comuni alla circolazione di tutti i veicoli ed animali

41. Animali pericolosi. - Gli animali di qualsiasi specie che, liberi, potrebbero recare pregiudizio alla sicurezza o alla tranquillità dei cittadini, devono essere condotti per le strade o piazze pubbliche legati o altrimenti assicurati in modo che sia loro impossibile nuocere ed eventualmente chiusi in gabbia.

Devono inoltre esser accompagnati da numero sufficiente di persone esperte del modo di condurli e di trattarli.

45. Animali incomodi al pubblico transito. - E' vietato far circolare o lasciare vagare, senza permesso, qualsiasi animale, anche domestico, che possa tornare incomodo o molesto alla circolazione cittadina.

CAPO V

Circolazione vetture tranviarie, omnibus e autobus

70. Circolazione delle carrozze tranviarie e degli autobus. - Il personale di servizio delle vetture tranviarie, degli omnibus ed autobus, ecc. deve osservare le seguenti norme:

1. - mantenersi vigile e pronto nel disimpegno delle particolari incombenze del proprio servizio e osservare scrupolosamente le disposizioni emanate dalla Direzione;
2. - osservare e far osservare le norme prescritte per i passeggeri;
3. - tenere contegno corretto e premuroso verso i passeggeri.

71. Norme per i passeggeri sui mezzi di pubblico trasporto trams, autobus, filobus e metropolitana. – Oltre a quanto disposto nell'articolo 39 del R.D. 30.12.1923, n. 3275, ai passeggeri delle vetture tranviarie, dei filobus, degli autobus e della metropolitana è vietato:

- 1) salire e scendere quando la vettura è in moto;
- 2) salire e scendere da parti diverse della vettura da quelle prescritte, ed in località diverse da quelle stabilite per le fermate. Nelle Stazioni Metropolitane è vietato entrare nei locali riservati al personale o adibiti a sedi d'apparecchiature, e ovunque ne sia espressamente vietato l'accesso;
- 3) salire quando la vettura sia segnalata completa;
- 4) parlare con il guidatore o distrarre comunque il personale in servizio dalle sue mansioni;
- 5) insudiciare, guastare o comunque rimuovere o manomettere parti d'apparecchiature della vettura, o attrezzature di bordi e di terra della Metropolitana;
- 6) occupare più di un posto, ingombrare i passaggi, sostare in determinati settori, farsi scivolare lungo i corrimano o usare le scale mobili in direzione diversa dal senso di marcia;
- 7) contravvenire alle disposizioni della Direzione dell'A.T.M. che concernono il buon andamento e la disciplina del servizio, azionare, salvo casi di pericolo, comandi d'emergenza quali, ad esempio, segnali d'allarme, comandi d'apertura d'emergenza delle porte ed interruttori d'emergenza per la disalimentazione delle linee di contatto;
- 8) sputare nell'interno delle vetture o sulle piattaforme;
- 9) portare in vettura, o comunque all'interno delle barriere costituite da tornelli o cancelletti, fucili carichi, materie infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, e che possano sporcare i passaggi o che per qualsiasi altra ragione possano riuscire molesti, ingombranti e pericolosi;
- 10) salire in vettura, oppure, oltrepassare le barriere d'accesso alle Stazioni Metropolitane, trovandosi in stato d'ubriachezza;
- 11) cantare, suonare, schiamazzare o comunque tenere un contegno scorretto che possa disturbare gli altri viaggiatori. E' conseguentemente vietato l'uso di radio a transistor, salvo che siano usate con gli appositi auricolari;
- 12) distribuire oggetti a scopo di pubblicità, o esercitarvi qualsiasi commercio, nonché distribuire o vendere oggetti, anche a scopo di beneficenza, senza permesso dell'Autorità Comunale, portare con sé colli od oggetti di misure diverse da quelle consentite dalle particolari disposizioni della Direzione dell'A.T.M..

Sui mezzi di superficie e metropolitani, è ammesso il trasporto dei cani solo alle seguenti condizioni:

a) ogni viaggiatore può portare con sé un solo cane, di piccola o media taglia, che deve essere munito di museruola e tenuto al guinzaglio. Su ogni vettura dei mezzi di superficie è ammesso un cane per vagone. Sui mezzi della metropolitana milanese è ammesso un cane per vagone. Per tutti i cani, tranne quelli che accompagnano persone non vedenti o ipovedenti, dovrà essere acquistato un biglietto alla tariffa in vigore.

b) i cani non devono ingombrare il passaggio e non deve essere arrecato alcun disturbo ai passeggeri.

c) 7,30/9,30 - 17,30/20,30 in questa fascia oraria non è possibile portare i cani sui mezzi pubblici

73. Agli effetti del presente Regolamento sotto la denominazione di vie ed aree pubbliche devono comprendersi anche gli spazi soggetti a servitù pubblica di passaggio o per zone comprese nella cerchia del naviglio devono intendersi quelle limitate dalla fossa del naviglio stesso e dove questo è internato, dalle vie Pontaccio, Tivoli, Lanza, Piazza Castello, Minghetti, Carducci, De Amicis.

TITOLO III

ORDINE E DECORO

74. Atti contro la decenza. - luoghi di decenza. - In qualsiasi luogo pubblico è vietato soddisfare alle naturali occorrenze fuori degli appositi manufatti. E' vietato imbrattare, in qualsiasi modo, guastare le latrine e gli orinatoi pubblici e gli oggetti che vi si trovano. E' pure vietato allontanarsi dai camerini delle latrine e dagli orinatoi senza aver rimessi gli abiti completamente in ordine.

75. Atti contro la decenza. - E' vietato sdraiarsi in ogni modo alla pubblica vista, mostrare nudità, piaghe o deformità ributtanti.

76. Nuoto. - E' vietato il nuoto fuori dei luoghi destinati e senza costume o mutandine decenti.

77. Trasporti a mano d'oggetti. - E' vietato far trasportare a mano oggetti che, per volume o peso, siano sproporzionati all'età o alle forze di chi deve portarli.

78. Fanciulli. - In luogo pubblico i fanciulli d'età inferiore a 6 anni, devono sempre essere accompagnati e custoditi.

80. Operazioni vietate nei luoghi pubblici. - Nei luoghi pubblici è vietato:

- a) pascere o far pascolare animali, domarli, addestrarli, ungerli, strigliarli, tosarli e ferrarli;
- b) pulire i veicoli, i finimenti e gli utensili di stalla e rimessa;
- c) pigiare uva;
- d) gettare o abbandonare materia in stato di combustione;
- e) esporre e trasportare ferri taglienti, vetri ed oggetti pericolosi senza le necessarie cautele.

82. Trasporti d'oggetti rumorosi. - Il trasporto di lastre, verghe e simili, deve farsi in modo da evitare l'eccessivo rumore.

83. Rumori nelle case. - E' vietato nelle case fare rumori incomodi al vicinato ed uso eccessivo di strumenti musicali e simili, specialmente dalle 22 alle ore 8.

84. Animali molesti. - E' vietato tenere animali in modo che rechino disturbo o danno al vicinato. Durante la notte i cani devono essere tenuti in modo che non disturbino la quiete pubblica.

85. Festoni, luminarie, ecc. - Nei luoghi pubblici non si possono collocare addobbi, festoni, lumi e simili, se non col permesso dell'Autorità Comunale.

86. Esposizione di abiti o simili. - Nell'aggregato urbano non si possono esporre alla vista del pubblico da finestre, balconi e terrazze, abiti, biancheria, effetti lettereci e simili.

87. Iscrizioni sulle insegne, vetrine, ecc. - E' vietata qualunque esposizione d'insegne, vetrine, cartelli, frontoni, ditte e pubblicità d'ogni specie, senza l'approvazione dell'Autorità Comunale. Le leggende devono essere in corretta lingua italiana. Si può tuttavia aggiungere la traduzione in lingua straniera purché in caratteri meno appariscenti.

Saranno tollerati per la durata non superiore a tre mesi i cartelli provvisori in carta o tela.

88. Manutenzione delle insegne, serramenti, ecc. - Le insegne, le ditte, le chiudende, le tende, i serramenti e simili devono sempre essere conservati puliti e decenti.

L'Autorità Comunale potrà ordinare le necessarie riparazioni ed anche la sostituzione.

89. Guasti o imbrattamenti.- E' vietato in qualsiasi modo guastare, manomettere o imbrattare gli edifici e i manufatti (fanali e rispettivi sostegni, sedili, smaltatoi, cordonature e simili) pubblici o privati.

Salvo le maggiori responsabilità penali, è vietato manomettere od usare indebitamente i segnalatori stradali per chiamate dei pompieri od altri Corpi, Istituti o persone aventi servizi di soccorso o d'assistenza, di servizi pubblici in genere, o di provocarne in qualsiasi modo l'intervento con falso allarme o chiamata arbitraria.

93. Fontane, lavatoi, smaltatoi, lumi. - E' vietato ingombrare in qualunque modo le bocchette delle fontane, dei lavatoi o smaltatoi pubblici, accendere o spegnere lumi e fanali messi per comodo del pubblico o privato.

94. Nettezza delle case. - I proprietari di casa devono curare che le parti di case d'uso comune a più inquilini siano tenute pulite e sgombre d'ogni immondizia.

95. Illuminazione interna delle case. - Le porte delle case, le scale, e i passaggi d'uso comune delle case devono a cura dei proprietari, essere convenientemente illuminati almeno fino alla chiusura delle porte d'ingresso.

TITOLO IV

AZIENDE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

100. ispezioni. - L'Autorità Comunale può procedere in ogni tempo e senza preavviso ad ispezioni agli apparecchi e ai vari esercizi e depositi di cui agli articoli precedenti.

101. Arti e mestieri rumorosi ed incomodi. - Salvo speciali concessioni, è vietato esercitare dalle ore 19 alle ore 7 nei mesi da ottobre ad aprile e dalle 20 alle 6 negli altri, le arti e i mestieri che siano causa di rumore e di disturbo. L'Autorità Comunale può ordinare altre limitazioni, se il rumore o il disturbo possano riuscire molesti in altre ore.

101. bis. - Negli opifici è vietato l'uso di segnali rumorosi, quali quelli dati con sirene, fischi od altri mezzi che possano recare molestia al vicinato.

102. Combustibili, fumo, polvere, odori. - E' vietato far uso di combustibili che possano sviluppare esalazioni insalubri o moleste. Si devono adottare i provvedimenti atti ad evitare la diffusione di fumo, polvere ed odori molesti.

103. Motori ed apparecchi pericolosi. - I motori e tutti gli apparecchi che presentano particolari pericoli devono essere collocati in appositi locali o recinti, nei quali non possono entrare che le persone autorizzatevi.

TITOLO V

COMMERCIO E MESTIERI AMBULANTI (1)

111. Norme d'esercizio. - E' fatto obbligo ai venditori ambulanti di osservare le disposizioni delle leggi e dei regolamenti comunali e di attenersi agli ordini ed alle istruzioni che loro venissero dati dai funzionari e dagli agenti della Vigilanza Urbana e di Pubblica Sicurezza; è pure vietato ai venditori ambulanti e a coloro che esercitano mestieri ambulanti di disturbare con grida e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merce o di servizi.

112. Località vietate. - E' vietato ai venditori ambulanti di esercitare il loro commercio nelle zone comprese nella cerchia del Naviglio, esclusi il rialzo centrale di Via Verziere nonché la Piazza S. Ambrogio.

L'esercizio di commercio e di mestieri ambulanti è vietato anche in Piazzale Fiume (ora Piazza della Repubblica), salvo speciali concessioni da parte dell'Autorità Municipale.

Sono eccettuati dal divieto i venditori di giornali, i quali però non possono esercitare la vendita nell'interno della Galleria, e sotto i Portici della Piazza del Duomo ed i venditori d'albums e di ricordi di Milano, che possono sostare davanti alla gradinata d'accesso alla Cattedrale.

113. Ingombro alla viabilità. - I venditori ambulanti non devono sostare in una determinata località, né riunirsi a gruppo, né collocarsi agli sbocchi delle vie o nei luoghi ove è intesa la circolazione in modo da recare impedimento alla medesima.

114. Vendita con ceste. - I venditori ambulanti con ceste, cassette e simili non possono deporre le medesime sul suolo, che pel tempo necessario all'atto della singola vendita.

115. Permessi di sosta. - E' in facoltà dell'Autorità Comunale di rilasciare in considerazione delle condizioni d'età e di salute del venditore o della specie della merce, permessi per sostare non oltre mezz'ora e in determinate località, con ceste, cassette e simili.

120. Carretta. - La carretta deve essere delle dimensioni stabilite dall'Autorità Comunale, ben verniciata da potersi lavare e mantenuta con la massima pulizia, al concessionario è fatto obbligo, quando attenda alla vendita di derrate alimentari, di procedere ad accurata lavatura della carretta, ciascun giorno prima di cominciare la vendita.

I generi alimentari dovranno, durante l'esercizio del commercio, essere difesi da un velo.

123. Località di percorso e di vendita. - Ai venditori ambulanti con carretta a mano è permesso di circolare con la carretta in tutte le vie o piazze della città ad eccezione delle località indicate nell'articolo 112. E' ammesso l'attraversamento di dette vie e piazze, salvo le piazze del Duomo, Cordusio e corso Vittorio Emanuele.

124. Ingombro alla viabilità. - E' fatto divieto ai venditori ambulanti con carretta a mano di fermarsi in gruppi se non nei luoghi di sosta di cui all'articolo 116.

E' fatto pure divieto di sostare per la vendita, nelle vicinanze di botteghe ove si vendono merci congeneri.

129. Fattorini, facchini, spazzacamini. - Ai fattorini, ai facchini ed agli spazzacamini che ne facciano richiesta e che comprovino di aver provveduto all'iscrizione nel registro di cui all'articolo 121 della Legge di Pubblica Sicurezza (112) l'Autorità Comunale oltre la tessera di riconoscimento potrà concedere licenza di sostare in determinati luoghi, designando le persone ed il numero di esse

che ivi possono sostare. In tale caso i fattorini, facchini e spazzacamini devono vestire la speciale divisa e portare la placca con numero d'ordine che verranno determinate dall'Autorità Comunale. I fattorini ed i facchini devono dare esecuzione dell'incombente loro affidato con prontezza e diligenza tenere modi urbani e corretti verso chiunque.

130. Luogo di stazione. - L'Autorità Comunale potrà concedere che al luogo di stazione siano tenuti durante le ore diurne, una panca, un carrello o un furgoncino, e una o due biciclette per i bisogni del servizio.

133. Mestieri ambulanti - omissis

Questi esercenti ambulanti devono uniformarsi alle disposizioni e limitazioni di cui agli articoli precedenti in quanto siano loro applicabili.

Devono inoltre astenersi dall'esercitare il loro mestiere nella località di cui all'articolo 112, su marciapiedi di limitate dimensioni e dovunque vi sia intensa circolazione.

134. Suonatori ambulanti. - L'uso dei piani a cilindro e d'altri strumenti musicali è limitato alle ore 9 alle ore 20 dal 1° novembre a 1° marzo, e dalle ore 8 alle ore 21 dal 2 marzo al 31 ottobre.

Ai suonatori ambulanti di piano a cilindro è inibito di suonare e di fermarsi:

a) nelle zone comprese nel limite segnato dall'anello della nuova circoscrizione del piano d'implantazione, costituito dai viali Umbria, Piceno, dei Mille, Abruzzi, Brianza, Marche, Jenner, Caracciolo, Ruggero di Lauria, Buonarroti, Elba, Vesuvio, Bergognone, Tibaldi, Toscana ed Isonzo, nonché nelle vicinanze d'ospedali, case di cura, cliniche ed istituti d'educazione che si trovino in località esterne alla nuova circoscrizione;

b) in tutte le vie, i corsi e le piazze percorse da tranvie.

E' pure fatto divieto di sostare suonando ai crocevia e sbocchi di vie e in ogni località ove si verificasse uno straordinario concorso.

E' in ogni caso fatto divieto di sostare suonando in qualsiasi località abitata, per un periodo di tempo superiore ai 10 minuti (113).

(1) La materia è ora disciplinata in via principale dalla legge 19 maggio 1976, n°398, perciò gli articoli del presente Titolo vanno coordinati con le nuove disposizioni legislative.

TITOLO VI

VETTURE PUBBLICHE E CONDUCENTI

La materia è ora disciplinata dal Regolamento per il servizio pubblico degli autoveicoli da piazza.

TITOLO VII

SANZIONI AMMINISTRATIVE

166. - L'INOTTEMPERANZA DELLE DISPOSIZIONI DETTATE dal presente Regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria:

- da 10,00 € a 100,00 € per la violazione dell'articolo 71, comma 4°;

- da 12,00 € a 120,00 € per la violazione degli articoli 3, 4, 6, 7, 12, 13, 16, 21 comma 2°, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 34, 41, 42, 45, 70, 74, 75, 76, 77, 78, 82, 86, 94, 112, 114, 115, 120, 123, 124, 129, 130, 133, 134;

- da 18,00 € a 180,00 € per le violazioni degli articoli 15, 21 comma 1°, 24, 26, 40, 80, 83, 84, 88, 93, 111 e 113;

- da 15,00 € a 150,00 € per la violazione dell'articolo 95;
- da 25,00 € a 250,00 € per le violazioni degli articoli 5, 8, 9, 31, 85, 87, 89 punto 1°, 101 bis e 102 punto 1°;
- da 51,00 € a 510,00 € per le violazioni degli articoli 10, 11, 38, 89 punto 2°, 102 punto 2° e 103;
- da 77,00 € a 770,00 € per la violazione dell'articolo 101.

Alle sanzioni amministrative pecuniarie del presente regolamento si applicano le disposizioni generali contenute nella Sezione I, Capo I e II della legge 24 Novembre 1981, n. 689.

Il trasgressore o altri soggetti previsti dall'articolo 6 della legge 24 Novembre 1981, n.689, nel termine di 30 giorni dalla contestazione o notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, possono proporre ricorso al Sindaco.

Per le sanzioni del presente regolamento il pagamento in misura ridotta deve essere effettuato secondo le modalità indicate nel verbale di contestazione. Non è consentito il pagamento nella mani dell'agente accertatore.

La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni sulla base della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti.

ALTRE DISPOSIZIONI COMUNALI IN MATERIA DI POLIZIA URBANA

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL MESTIERE DI CENCIAIUOLO AMBULANTE, STRACCIVENDOLO ED AFFINI

(Ordinanza podestarile 21.12.1940 atti n° 219811/1994 P.G.)

Art. 1. - E' vietato tenere nelle case, negozi, magazzini, alberghi, edifici, di qualsiasi genere e di accumulare anche se raccolti in casse o pacchi, qualunque sia la forma e la sostanza di cui è costituito il recipiente, disperdere o raccogliere negli spazi così pubblici che privati, cenci, ossa, immondizie, materiale putrescibile, od altra qualunque materia di rifiuto.

Art. 2. - L'attività di cenciaiuolo, straccivendolo, raccoglitore di residui, rottami, oggetti usati, è sottoposta oltreché alle norme di cui all'articolo 121 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, numero 773, anche a vigilanza sanitaria.

Coloro che esercitano in proprio o per conto altrui le attività di cui sopra dovranno pertanto essere provvisti del certificato rilasciato dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, a norma del surrichiamato art. 121 del T.U. delle Leggi di P.S., e d'autorizzazione dell'Autorità Comunale che dovrà chiedersi al Sindaco e potrà essere rilasciata a coloro che dimostrino di essere in possesso degli indumenti e oggetti di cui ai paragrafi a) e b) del successivo art. 3.

Art. 3. - Coloro che esercitano le attività più sopra specificate, dovranno:

- a) indossare una tuta o vestaglia che preservi gli abiti dal contatto diretto del materiale raccolto, sulla quale dovrà essere fissata apposita placca col numero dell'Autorizzazione rilasciata dall'Autorità Comunale, a sensi del precedente art. 2;
- b) essere muniti di sacco impermeabile lavabile od altro recipiente ugualmente idoneo per la raccolta dei materiali incettati;
- c) qualora siano provvisti di veicolo per il trasporto dei materiali incettati, curare che questo sia del tipo approvato a norma del successivo art. 4.

Art. 4. - I veicoli per la raccolta ed il trasporto dei materiali incettati dovranno comprendere una cassa di raccolta chiudibile e costituita in modo da impedire ogni dispersione dal materiale incettato, della polvere o di quant'altro imbratti il materiale stesso.

La cassa di cui sopra dovrà essere costituita con materiale a superficie unita, lavabile e disinfettabile in maniera facile e completa.

I veicoli dovranno essere contrassegnati ai sensi dell'articolo 73 bis del Regolamento d'Igiene del Comune di Milano.

Art. 5. - Le tute o vestaglie degli esercenti le attività di cui all'art.3 dovranno essere frequentemente lavate e usate soltanto in condizioni d'integrità, di decenza e di nettezza.

I sacchi impermeabili o gli altri recipienti ritenuti idonei per la raccolta dei materiali ed i veicoli di cui all'art. 4 dovranno pure essere lavati e disinfettati a cura degli stessi raccoglitori.

Lo stabilimento municipale di disinfezione potrà provvedere comunque alle operazioni suddette anche a richiesta degli interessati, dietro pagamento di tariffe determinate dall'Amministrazione in rapporto all'entità delle prestazioni.

Art. 6. - L'incetta dei materiali di cui all'art.1 della presente ordinanza potrà compiersi soltanto nelle ore del mattino e dovrà comunque aver termine non più tardi delle ore 9 nei mesi da aprile a settembre e dalle ore 10 nei mesi da ottobre a marzo.

I materiali raccolti potranno essere trasportati al luogo di cernita o d'utilizzazione non oltre le ore 11,30; essi dovranno però essere contenuti nei sacchi impermeabili o negli altri recipienti idonei, ermeticamente chiusi, di cui all'art. 3, paragrafo b) dalla presente ordinanza, o trasportati mediante veicoli conformi alle norme di cui all'art. 4 della presente ordinanza.

Art. 7 - La costituzione di depositi di cenci e la loro cernita è vietata nei cortili delle case d'abitazione e dovunque non siano posti in opera provvedimenti e cautele che consentano l'esistenza dei depositi stessi e delle relative industrie nell'interno dell'abitato in conformità del disposto del decreto ministeriale 12 luglio 1912, contenente l'elenco delle industrie insalubri.

I titolari d'aziende che hanno depositi o esercitano la cernita dei cenci sono tenuti entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza a fare denuncia al Sindaco producendo l'eventuale autorizzazione della quale fossero già in possesso.

Il presente articolo si applica anche alle raccolte ed ai depositi di carta sudicia e comunque usata, d'ossa, e di qualunque materiale putrescibile o capace di dare esaltazioni o capace di dare esalazioni moleste o dispersione di polveri insalubri e pericolose.

I titolari delle aziende come sopra sono tenuti all'osservanza di tutte le altre norme di Legge ed in particolare di quella riguardante il riposo festivo.

LA SOSTA DEI VEICOLI PER CARICO E SCARICO DI COSE, MODALITA' E LIMITI ORARI.

(Ordinanza Sindacale 12.5.1981 n. 28323 Atti 106708/1982 P.G.)

IL SINDACO

Omissis

ORDINA

la sosta dei veicoli per compiere le operazioni di carico-scarico delle merci nelle strade cittadine è soggetta alla seguente disciplina:

1) - è libera in tutte le strade nelle quali non vi sia nessuna limitazione della sosta, sempre che lo svolgimento delle operazioni non comporti occupazione di spazio pubblico con attrezzature ovvero con deposito di materiale al suolo;

2) - è condizionata al permesso rilasciato dall'Autorità Comunale qualora venga effettuata in località nelle quali vige il divieto di sosta, ovvero la sosta sia limitata nel tempo e le operazioni si protraggono oltre il tempo ammesso per la sosta dei veicoli;

3) - in ogni caso, qualora le operazioni di carico - scarico delle merci comportino occupazione di spazio pubblico con attrezzatura, ovvero con deposito di materiale al suolo, il loro svolgimento è consentito solo con il permesso dell'Autorità Comunale;

4) - nelle circostanze per le quali lo svolgimento delle operazioni di carico - scarico delle merci è condizionato al permesso dell'Autorità Comunale, il trasportatore od il destinatario debbono inoltrare apposita domanda nei seguenti modi:

4.1 - quando l'esigenza è occasionale, in via breve al Comando di Zona della Vigilanza Urbana competente per territorio;

4.2 quando l'esigenza è permanente, la domanda dovrà essere rinnovata alla scadenza d'ogni anno solare e presentata in carta legale, indirizzata al Sindaco, con le seguenti modalità:

a) nel caso indicato al punto 2) solo per ottenere il permesso di sosta in località di divieto;

b) nel caso indicato al punto 3) solo per ottenere il permesso di occupare spazio pubblico precisando i modi e le dimensioni dell'occupazione;

c) nel caso in cui sussistano entrambe le condizioni di cui ai punti 2) e 3) basterà inoltrare la domanda per ottenere il permesso di sosta in località di divieto con relativa occupazione di spazio pubblico precisando i modi e le dimensioni dell'occupazione;

5) - al Comando Vigilanza Urbana è demandato il compito di dare esecuzione alla presente ordinanza.

Le operazioni di carico - scarico delle merci dovranno svolgersi con le modalità prescritte dagli articoli 4, 5 e 13 del vigente Regolamento di Polizia Urbana, e l'inosservanza di tali modalità sarà punita ai sensi dell'articolo 106 della legge comunale e provinciale.

Redatto da: Polizia Municipale - Comune di Milano